



Decisione/0022/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0279/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valeria Ciervo - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesco Ranieri - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31822/619pf25-26/GC/PG/fm del 5 giugno 2026 e depositato il 9 giugno 2026 nei confronti del sig. Dalmi Baco, la seguente

DECISIONE

Con atto di deferimento del 5 giugno 2026, la Procura Federale ha sottoposto a giudizio il sig. Dalmi Baco, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione AIA di Rieti (matricola FIGC 6184754), per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a), c), f) ed i) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, come integrato dagli artt. 4, 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA, nonché dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in relazione alla condotta tenuta al termine della gara Montorio Romano vs Bric tense, disputata il 29 novembre 2025 e valevole per il Campionato Juniores Provinciali, Girone A, della Delegazione provinciale di Rieti.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa in data 3 dicembre 2025 dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti, relativa a una memoria difensiva dell'ASD Polisportiva Montorio Romano contenente elementi disciplinarmente rilevanti riferibili all'associato AIA Dalmi Baco, nonché dalla delibera n. 86 della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Lazio (C.U. L.N.D. n. 279 dell'11 febbraio 2026), con la quale sono stati trasmessi alla Procura Federale gli atti del reclamo proposto dalla medesima società avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Rieti (C.U. n. 25 L.N.D. del 3 dicembre 2025).

All'esito delle indagini - definite ai sensi dell'art. 126 C.G.S. le posizioni dei dirigenti e delle società coinvolte - la Procura Federale ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità disciplinare in capo all'arbitro, esercitando nei suoi confronti l'azione disciplinare dinanzi a questo Tribunale.

All'udienza del 28 luglio 2026, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l'Avv. Daniele Labianca per la Procura Federale, che si è riportato all'atto di deferimento chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione, e il sig. Dalmi Baco personalmente, il quale ha reso la propria ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione e, pur rimettendosi alle valutazioni del Tribunale, ha confermato di aver reso alla Procura Federale dichiarazioni fuorvianti in ordine alle circostanze successive alla gara.

Motivi della decisione

Dall'esame degli atti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria emerge un quadro probatorio univoco e coerente, idoneo a fondare il giudizio di responsabilità dell'incolpato secondo lo standard della ragionevole certezza richiesto nell'ordinamento sportivo.

In particolare, assumono rilievo:

- la segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale di Rieti e gli atti trasmessi dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Lazio;
- le dichiarazioni testimoniali dei sigg. Giovanni Imperi e Giuseppe Lucarelli, rispettivamente Presidente e dirigente della ASD Polisportiva Montorio Romano, e dei sigg. Massimo Bielli e Davide Usepi, dirigenti della ASD Bric tense;
- le dichiarazioni rese dal sig. Rama Lardian, unitamente al file video e agli screenshot della messaggistica dallo stesso prodotti e acquisiti agli atti;
- la dichiarazione testimoniale dell'Organo Tecnico FIGC sig. Virginio Fiori, presente all'incontro, e quella del calciatore Mattia Fioravanti;
- la documentazione relativa al rapportino di fine gara e al referto trasmesso al Giudice Sportivo;
- le dichiarazioni rese dallo stesso incolpato nel corso delle audizioni innanzi alla Procura Federale del 3 febbraio e del 12 marzo 2026 e, da ultimo, all'udienza dibattimentale.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'arbitro, al termine della gara, consegnava alle società un rapportino di fine gara nel quale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ometteva di annotare l'avvenuta espulsione del calciatore della ASD Polisportiva Montorio Romano, sig. Marco Petrongari, espulsione della quale dava invece atto nel successivo referto inviato al Giudice Sportivo. La discrasia è oggettivamente riscontrata dal raffronto tra le copie in possesso delle società e l'atto trasmesso all'organo di giustizia.

È altresì emerso che, in sede di audizione, il deferito rendeva dichiarazioni reticenti e fuorvianti, dirette a negare di essersi trattenuto, dopo la gara, presso il bar "Chemmente's" di Montorio Romano a consumare un caffè in compagnia del proprio fratello e del sig. Rama Lardian - tesserato della ASD Polisportiva Montorio Romano presente sugli spalti - e di avergli in quell'occasione fornito il proprio account Instagram (dalmi.baco), tramite il quale intratteneva, il giorno successivo, una conversazione in ordine ai fatti che avevano determinato la sospensione dell'incontro. Tali circostanze, dapprima integralmente negate e poi solo parzialmente ammesse a fronte delle evidenze, risultano smentite dalla dichiarazione del sig. Rama Lardian, dal file video che ritrae il deferito e il fratello presso il predetto bar e dagli screenshot della messaggistica Instagram acquisiti agli atti.

Elemento di rilievo dirimente è costituito dalle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato in sede dibattimentale: comparso personalmente all'udienza del 28 luglio 2026, il deferito ha confermato di aver reso alla Procura Federale dichiarazioni fuorvianti in ordine alle circostanze successive alla gara, così riconoscendo la sostanziale fondatezza dell'addebito e rimuovendo ogni residuo dubbio in punto di responsabilità.

Quanto allo svolgimento della gara, la testimonianza dell'Organo Tecnico FIGC sig. Virginio Fiori - secondo cui l'arbitro, dopo aver estratto un cartellino per protesta, veniva accerchiato, spinto e strattonato dai calciatori locali e "colpito al volto da uno schiaffo tirato da un giocatore del Montorio", proteggendosi con le mani senza colpire alcun calciatore - unitamente al riscontro del calciatore Mattia Fioravanti ("ricordo che Matteo Petrongari ha colpito l'arbitro con uno schiaffo"), ha consentito di accertare che la ricostruzione di segno opposto, contenuta nella memoria difensiva prodotta al Giudice Sportivo, era priva di riscontro probatorio. Tale contesto, se per un verso vale a contenere entro un profilo di negligenza l'omissione relativa al rapportino, redatto in situazione concitata e a ridosso di un'aggressione subita, per altro verso non scrimina la successiva condotta reticente serbata dal deferito.

Le condotte accertate integrano la violazione delle disposizioni richiamate nel capo di deferimento e si pongono in contrasto con i principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. L'art. 42 del Regolamento AIA impone all'arbitro di svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva e di comportarsi, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità, assolvendo con la massima diligenza, attenzione, puntualità e fedeltà al potere referendario, nonché di improntare la propria condotta ai principi di lealtà, rettitudine e collaborazione con gli organi di giustizia sportiva; il Codice etico AIA prescrive del pari condotte idonee a preservare il prestigio e la credibilità della funzione arbitrale.

Nel caso di specie la condotta dell'incolpato si articola in due distinti profili: da un lato l'omessa annotazione dell'espulsione nel rapportino consegnato alle società, ascrivibile a titolo di negligenza nell'esercizio del potere referendario, essendo l'espulsione comunque ritualmente comunicata al Giudice Sportivo; dall'altro, e con connotato di ben maggiore gravità, l'aver reso agli organi inquirenti dichiarazioni non veritiere e reticenti su circostanze rilevanti per l'accertamento dei fatti, in violazione del dovere di fedeltà e collaborazione con la giustizia sportiva.

Quanto alla determinazione della sanzione, le violazioni contestate si collocano nell'ambito di disposizioni prive di una specifica previsione edittale quantitativa, sicché la relativa quantificazione deve essere effettuata dal Collegio secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto della natura dei fatti, dell'intensità dell'elemento soggettivo e del ruolo rivestito dall'incolpato.

Assumono rilievo aggravante la posizione rivestita dall'incolpato quale arbitro - cui l'ordinamento richiede standard di comportamento particolarmente rigorosi e coerenti con la funzione di garanzia e terzietà - la reiterazione delle dichiarazioni non veritiere rese in sede di indagine e l'incidenza di tale condotta reticente, espressamente confermata dal deferito in sede dibattimentale, sul corretto svolgimento dell'attività inquirente.

Possono, per converso, essere valutati in termini attenuanti il livello dilettantistico e giovanile della competizione, il grave contesto di aggressione subita dall'arbitro al termine della gara, accertato in atti, l'assenza di precedenti disciplinari a carico del deferito, nonché la condotta processuale collaborativa da questi tenuta in udienza, ove ha ammesso l'addebito relativo alle dichiarazioni fuorvianti rimettendosi alle valutazioni del Tribunale.

Alla luce del complessivo bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti, e in ragione della condotta reticente confermata dallo stesso incolpato, si stima congruo discostarsi dalla misura richiesta dalla Procura Federale, ritenendo proporzionata e adeguata alla gravità delle violazioni accertate la sanzione della sospensione per mesi 2 (due), idonea altresì ad assolvere a funzione generalpreventiva e ordinamentale, a riaffermazione dei principi di correttezza, lealtà e collaborazione che devono caratterizzare l'esercizio della funzione arbitrale.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Dalmi Baco la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Francesco Ranieri

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 3 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai